

CORTE COSTITUZIONALE

(R.O. n. 69/2018)

ATTO DI INTERVENTO

ORIGINALE

nel giudizio di legittimità costituzionale promosso dal Tribunale di Pisa con ordinanza depositata il 15 marzo 2018, iscritta nel **Registro Ordinanze 2018** di questa Ecc.ma Corte Costituzionale al n. 69 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, I Serie Speciale, n. 19, del 9 maggio 2018;

PER

il **CENTRO STUDI "ROSARIO LIVATINO"**, costituito a Roma il 17 aprile 2015, con atto registrato il 13 gennaio 2017, n. 230, Serie 3, c.f. 97853360580, con sede in Roma, via del Teatro Valle n. 51, in persona del proprio legale rappresentante p.t. prof. avv. Mauro Ronco, rappresentato e difeso, anche disgiuntamente, dal prof. avv. Mauro Paladini (c.f. PLD MRA 67B03 E506Y; pcc: paladini.mauro@ordineavvocatipc.it) e dal prof. avv. Marcello Cecchetti (c.f. CCC MCL 65E02 H501Q; pec: marcello.cecchetti@firenze.pecavvocati.it), presso il cui studio in Roma, Piazza Barberini, n. 12 (fax n. 06-4871847) elegge domicilio, giusta procura in calce al presente atto.

* * *

Con il presente atto il Centro Studi "Rosario Livatino", come sopra rappresentato, difeso e domiciliato, interviene in giudizio, ai sensi dell'art. 4 delle vigenti Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, chiedendo fin d'ora che questa Ecc.ma Corte dichiari la manifesta infondatezza nel merito della questione di legittimità costituzionale sollevata dal Tribunale di Pisa con l'ordinanza indicata in epigrafe, per i motivi che di seguito si

espongono e che comunque ci si riserva di ulteriormente precisare e integrare nei modi e nei termini di rito.

* * *

I. – PREMESSA.

Con ordinanza depositata il 15 marzo 2018 il Tribunale di Pisa ha chiesto a questa Ecc.ma Corte di dichiarare l'illegittimità costituzionale della norma che si desumerebbe dall'art. 449 c.c., dall'art. 29, co. 2, d.P.R. n. 396 del 2000, dall'art. 250 c.c. e dagli artt. 5 e 8, l. n. 40 del 2004, nella parte *«in cui non consente di formare in Italia un atto di nascita in cui vengano riconosciute come genitori di un cittadino di nazionalità straniera due persone dello stesso sesso, quando la filiazione sia stabilita sulla base della legge applicabile ex art. 33, l. n. 218/1995, per ritenuto contrasto con gli artt. 2, 3, 24, 30 e 117 della Costituzione (in relazione agli artt. 3 e 7 della Convenzione di New York del 20 novembre 1989, ratificata con legge n. 176/1991)»*.

In particolare, dopo una lunga e approfondita disamina delle ragioni per le quali nel nostro ordinamento non è possibile ricavare – e quindi applicare direttamente alla fattispecie dedotta in giudizio – una norma che consenta a due donne (nel caso di specie a una madre partorienti di nazionalità straniera e a una donna italiana che ha prestato il consenso alla fecondazione eterologa) di ottenere la formazione dell'atto di nascita del figlio concepito ricorrendo alla fecondazione eterologa, neppure invocando la legge nazionale della donna che ha dato alla luce il bambino, il Tribunale di Pisa formula la questione di legittimità costituzionale concernente l'opposta (implicita) norma che impedisce la valida formazione di un simile atto, lamentando il contrasto con:

- gli artt. 2 e 3 Cost., *«perché in modo irragionevole limita il diritto di persone il diritto di persone che, in base alla legge straniera applicabile,*

- sono legate da un rapporto di genitorialità-filiazione di vedere riconosciuta pienamente in Italia la loro formazione sociale»;*
- l'art. 3 Cost., *«per irragionevole discriminazione con la situazione in cui il cittadino di nazionalità straniera abbia due genitori intenzionali di sesso diverso, nel qual caso la formazione dell'atto di nascita sarebbe possibile, con ciò ponendo in essere una discriminazione basata sul sesso»;*
 - gli artt. 3 e 24 Cost., *«perché irragionevolmente non consente al figlio di ottenere la prova precostituita della filiazione che sussiste in base alla legge straniera applicabile, in assenza di motivi di ordine pubblico internazionale che ostino alla sua applicazione in Italia»;*
 - gli artt. 3 e 30 Cost., *«dal quale ultimo si desume il diritto del figlio di ricevere mantenimento e istruzione dai genitori (che tali siano in base alla legge applicabile al rapporto di filiazione), e quindi, prima di tutto, anche secondo un criterio di ragionevolezza, di vedere riconosciuta formalmente la filiazione»;*
 - l'art. 117 Cost., in riferimento agli artt. 3 e 7 della Convenzione di New York del 20 novembre 1989, resa esecutiva nell'ordinamento italiano con legge n. 176 del 1991, *«in quanto non consente di garantire l'interesse superiore del fanciullo, imponendogli di non vedere formalmente riconosciuta una genitorialità che sussiste in base alla legge straniera applicabile, e ponendo ostacoli alla realizzazione della sua aspirazione a vivere con due genitori»;*
 - l'art. 117 Cost., nuovamente in riferimento all'art. 7 della citata Convenzione di New York del 20 novembre 1989, questa volta sotto il differente profilo della violazione arrecata a tale disposizione *«in quanto non consente di vedere riconosciuta immediatamente alla nascita la sua filiazione che sussiste in base alla legge straniera applicabile».*

Le censure sono manifestamente prive di fondamento nel merito, in relazione a tutti i parametri invocati dal Giudice rimettente, per le ragioni che di seguito si espongono.

II. – MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE SOLLEVATA PER ERRATA INTERPRETAZIONE DELLA NOZIONE DI “ORDINE PUBBLICO” DA PARTE DEL GIUDICE *A QUO*.

II.1. – Innanzitutto, occorre prendere in considerazione la doglianza del Giudice *a quo*, secondo la quale «*se l'atto di nascita fosse stato formato all'estero, lo si sarebbe potuto trascrivere in Italia e dare giuridico rilievo alla filiazione*» (p. 35 dell'ordinanza di rimessione). A tale proposito, nell'ambito del percorso logico-argomentativo dell'ordinanza di rimessione, vengono richiamate due pronunce della Suprema Corte di Cassazione, ed in particolare:

- **Cass. 30 settembre 2016, n. 19599** (che conferma App. Torino, 29 ottobre 2014), relativa al caso di un minore nato in Spagna da una coppia di donne ivi coniugate, in seguito alla fecondazione eterologa con l'impianto di gameti da una donna all'altra, secondo la quale è trascrivibile l'atto di nascita formato in Spagna e indicante le due donne come madri, poiché esso non contrasta «*con l'ordine pubblico per il solo fatto che il legislatore nazionale non preveda o vieti il verificarsi di una simile fattispecie sul territorio italiano, dovendosi avere riguardo al principio, di rilevanza costituzionale primaria, dell'interesse superiore del minore, che si sostanzia nel suo diritto alla continuità dello status filiationis, validamente acquisito all'estero*»;
- **Cass. 15 giugno 2017, n. 14878**, ove si afferma il principio secondo cui «*deve essere accolta la richiesta di due cittadine italiane, coniugate nel Regno Unito, di rettificare l'atto di nascita del figlio, nato*

a seguito di fecondazione assistita, che originariamente indicava come genitore la sola madre biologica, mentre successivamente era stato integrato con l'indicazione quale genitore anche della compagna della madre, atteso che tale atto, così integrato, non può considerarsi contrario all'ordine pubblico, nella sua accezione di ordine pubblico internazionale».

Al riguardo, va segnalato che il Tribunale rimettente ha erroneamente interpretato la nozione di ordine pubblico.

II.2. – Ciò, in primo luogo, perché ha ritenuto di dover mutuare tale nozione dalla giurisprudenza citata, ai fini di applicarla al caso di specie, quando con tutta evidenza l'“ordine pubblico”, come definito dalle pronunce richiamate, è riferito a casi totalmente diversi da quello di specie, ossia a casi in cui l'atto da sottoporre al vaglio si era già validamente formato fuori dal territorio italiano. Non a caso nella sent. n. 19599 del 2016, che rimarca in diversi passaggi tale circostanza, si legge al par. 12.1 che *«nel presente giudizio [...] non si tratta di verificare la conformità alla legge italiana della legge spagnola, in base alla quale è stato formato all'estero l'atto di nascita di un bambino da due madri, essendo evidente la difformità delle relative discipline: la legge italiana non consente alle nostre di formare un atto di nascita del genere. La questione che si pone [...] è se questa difformità di disciplina renda incompatibile con l'ordine pubblico l'ingresso in Italia [...] di un particolare e specifico atto giuridico riguardante il rapporto di filiazione tra determinati soggetti»*: è chiaro, cioè, che ad avviso della Suprema Giurisdizione di legittimità il limite dell'ordine pubblico opera nei confronti dell'“ingresso” nel nostro ordinamento di atti posti in essere all'estero e non certo nei confronti della formazione di atti che, seppure ammessi dalla legislazione di altri ordinamenti cui rimandano le norme di conflitto ex l. n. 218 del 1995, non sono consentiti in Italia.

II.3. – In secondo luogo, com'è noto, il concetto di “ordine pubblico internazionale” è ben più ampio di quello (restrittivo) accolto dalle pronunce di legittimità poc'anzi citate.

A tal proposito, con **ordinanza 22 febbraio 2018, n. 4382**, è stata rimessa alle Sezioni Unite la questione se la trascrizione di un provvedimento con il quale è riconosciuta la genitorialità acquisita all'estero da una coppia dello stesso sesso sia contraria all'ordine pubblico. Il caso nell'ambito del quale si è posta la questione è quello deciso dalla Corte di Appello di Trento, con sentenza 23 febbraio 2017, che ha affermato la compatibilità con l'ordine pubblico internazionale degli effetti dell'adozione piena pronunciata all'estero a favore del coniuge dello stesso sesso del genitore biologico, il cui provvedimento è reputato trascrivibile nei registri dello stato civile *ex art. 28, co. 2, lett. g), d.P.R. n. 396 del 2000* (nella specie, i minori erano nati da surrogazione di maternità). Nell'ordinanza si osserva che vi è un contrasto giurisprudenziale tra la pronuncia (sopra richiamata) n. 19599/2016, secondo la quale *«i principi di ordine pubblico devono essere ricercati esclusivamente nei principi supremi e/o fondamentali della nostra Carta costituzionale, vale a dire in quelli che non potrebbero essere sovvertiti dal legislatore ordinario»* e quella delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione 5 luglio 2017, n. 16601 (in materia di danni punitivi).

In particolare, nella pronuncia citata da ultimo si legge che *«la descrizione dell'ordine pubblico internazionale “come complesso dei principi fondamentali caratterizzanti l'ordinamento interno in un determinato periodo storico, ma fondati su esigenze di tutela dei diritti fondamentali dell'uomo comuni ai diversi ordinamenti e desumibili, innanzitutto, dai sistemi di tutela approntati a livello sovraordinato rispetto alla legislazione ordinaria” (cfr. ord. 9978/16 pag. 21), può far pensare a una “riduzione della portata del*

principio di ordine pubblico". Ciò che va registrato è senz'altro che la nozione di "ordine pubblico", che costituisce un limite all'applicazione della legge straniera, ha subito profonda evoluzione. Da "complesso dei principi fondamentali che caratterizzano la struttura etico-sociale della comunità nazionale in un determinato periodo storico, e nei principi inderogabili immanenti nei più importanti istituti giuridici" (così Cass. 1680/84) è divenuto il distillato del "sistema di tutele approntate a livello sovraordinato rispetto a quello della legislazione primaria, sicché occorre far riferimento alla Costituzione e, dopo il trattato di Lisbona, alle garanzie approntate ai diritti fondamentali dalla Carta di Nizza, elevata a livello dei trattati fondativi dell'Unione Europea dall'art. 6 TUE (Cass. 1302/13)". La dottrina ha spiegato che l'effetto principale recato dal recepimento e dall'interiorizzazione del diritto sovranazionale non è la riduzione del controllo avverso l'ingresso di norme o sentenze straniere che possono "minare la coerenza interna" dell'ordinamento giuridico. [...] a questa storica funzione dell'ordine pubblico si è affiancata, con l'emergere e il consolidarsi dell'Unione Europea, una funzione di esso promozionale dei valori tutelati, che mira ad armonizzare il rispetto di questi valori, essenziali per la vita e la crescita dell'Unione. È stato pertanto convincentemente detto che il rapporto tra l'ordine pubblico dell'Unione e quello di fonte nazionale non è di sostituzione, ma di autonomia e coesistenza. Le Sezioni Unite ne traggono riprova dall'art. 67 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea (TFUE), il quale afferma che "l'Unione realizza uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia nel rispetto dei diritti fondamentali nonché dei diversi ordinamenti giuridici e delle diverse tradizioni giuridiche degli Stati membri". Pertanto a fungere da parametro decisivo non basta il confronto tra le reazioni delle corti dei singoli Stati alle novità provenienti da uno Stato terzo, o da un altro stato dell'Unione [...]. La sentenza straniera che sia applicativa di un istituto non regolato dall'ordinamento nazionale, quand'anche non ostacolata dalla disciplina Europea, deve misurarsi con il

portato della Costituzione e di quelle leggi che, come nervature sensibili, fibre dell'apparato sensoriale e delle parti vitali di un organismo, inverano l'ordinamento costituzionale. Se con riguardo all'ordine pubblico processuale, ferma la salvaguardia dell'effettività dei diritti fondamentali di difesa, il setaccio si è fatto più largo per rendere più agevole la circolazione dei prodotti giuridici internazionali, con riguardo all'ordine pubblico sostanziale non può dirsi altrettanto. Gli esiti armonizzanti, mediati dalle Carte sovranazionali, potranno agevolare sovente effetti innovativi, ma Costituzioni e tradizioni giuridiche con le loro diversità costituiscono un limite ancora vivo: privato di venature egoistiche, che davano loro "fiato corto", ma reso più complesso dall'intreccio con il contesto internazionale in cui lo Stato si colloca. Non vi potrà essere perciò arretramento del controllo sui principi essenziali della "lex fori" in materie, come per esempio quella del lavoro (v. significativamente Cass. 10070/13) che sono presidiate da un insieme di norme di sistema che attuano il fondamento della Repubblica. Nel contempo non ci si potrà attestare ogni volta dietro la ricerca di una piena corrispondenza tra istituti stranieri e istituti italiani» (così Cass. Sez. Un., sent. 5 luglio 2017, n. 16601).

In sintesi, il principio che si ricava dalla pronuncia delle Sezioni Unite riportata è che la nuova nozione di ordine pubblico non comporta una riduzione o un arretramento del controllo da parte dell'ordinamento ai fini dell'applicazione della legislazione straniera. Allo stesso tempo, la semplice diversità tra un istituto straniero e la legge italiana non può automaticamente tradursi nel contrasto del primo con l'ordine pubblico; infatti, resta sempre ferma la necessità che, specie nel diritto sostanziale, la legge straniera non produca effetti incompatibili con i principi costituzionali, anche nel caso in cui gli stessi non siano principi inviolabili.

Tuttavia, come si dirà meglio nel paragrafo che segue, è proprio la tutela di alcuni principi costituzionali, che ricentrano nella nozione di ordine pubblico così come enucleata dalla richiamata pronuncia delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, a ergersi a limite invalicabile all'applicazione nel nostro ordinamento della legge della madre partoriente straniera e a rendere pienamente ragionevole la differenziazione tra fattispecie nelle quali venga in rilievo la formazione dell'atto di nascita di un minore nato in forza della fecondazione eterologa tra genitori di sesso diverso e la formazione del medesimo atto qualora i genitori siano del medesimo sesso. Da qui – come si vedrà a breve – la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale sollevata dal Tribunale di Pisa in riferimento agli artt. 2 e 3 della Costituzione, nonché agli artt. 3 e 24, Cost. nella parte in cui la norma oggetto di censura – ad avviso del rimettente – *«irragionevolmente non consente al figlio di ottenere la prova precostituita della filiazione che sussiste in base alla legge straniera applicabile, in assenza di motivi di ordine pubblico internazionale che ostino alla sua applicazione in Italia»*.

III. – MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE SOLLEVATA IN RIFERIMENTO AGLI ARTT. 2, 3 E 24 COST.

III.1. – La premessa da cui muovere ai fini dell'esame della censura del rimettente circa la lamentata irragionevole limitazione che la norma impugnata arrecherebbe in danno del *«diritto di persone che, in base alla legge straniera applicabile, sono legate da un rapporto di genitorialità-filiazione di vedere riconosciuta pienamente in Italia la loro formazione sociale»*, con conseguente violazione degli artt. 2 e 3 Cost., nonché circa l'asserita irragionevole discriminazione che la medesima norma determinerebbe tra la fattispecie dedotta nel giudizio *a quo* e

*«la situazione in cui il cittadino di nazionalità straniera abbia due genitori intenzionali di sesso diverso, nel qual caso la formazione dell'atto di nascita sarebbe possibile, con ciò ponendo in essere una discriminazione basata sul sesso», con conseguente violazione dell'art. 3, Cost., deve essere rinvenuta nella giurisprudenza di questa Ecc.ma Corte, laddove ha affermato con chiarezza che «l'art. 2 Cost. dispone che la Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale. Orbene, per formazione sociale deve intendersi ogni forma di comunità, semplice o complessa, idonea a consentire e favorire il libero sviluppo della persona nella vita di relazione, nel contesto di una valorizzazione del modello pluralistico. In tale nozione è da annoverare anche l'unione omosessuale, intesa come stabile convivenza tra due persone dello stesso sesso, cui spetta il diritto fondamentale di vivere liberamente una condizione di coppia, ottenendone – nei tempi, nei modi e nei limiti stabiliti dalla legge – il riconoscimento giuridico con i connessi diritti e doveri» (così Corte cost., sent. n. 138 del 2010, par. 8 del *Considerato in diritto*).*

L'importanza del passaggio estrapolato dalla nota pronuncia di questa Corte in tema di matrimonio tra persone dello stesso sesso è dovuta al fatto che da tali parole emerge chiaramente come, sia la formazione sociale che coincide con la coppia omosessuale, sia – ai fini che qui più strettamente interessano – gli effetti giuridici che, in termini di diritti e doveri, da essa devono farsi discendere, sono affidati alla disciplina del legislatore e alla sua piena discrezionalità; ciò, tuttavia, nel presupposto che sia da escludere che la tutela di una simile formazione sociale *«possa essere realizzata soltanto attraverso una equiparazione delle unioni omosessuali al matrimonio»*. La citata sentenza, infatti, prosegue affermando che, se è vero che *«spetta al Parlamento, nell'esercizio della sua piena discrezionalità, individuare le forme*

di garanzia e di riconoscimento per le unioni suddette», è altrettanto vero che resta «riservata alla Corte costituzionale la possibilità d'intervenire a tutela di specifiche situazioni (come è avvenuto per le convivenze more uxorio: sentenze n. 559 del 1989 e n. 404 del 1988). Può accadere, infatti, che, in relazione ad ipotesi particolari, sia riscontrabile la necessità di un trattamento omogeneo tra la condizione della coppia coniugata e quella della coppia omosessuale, trattamento che questa Corte può garantire con il controllo di ragionevolezza».

Alla luce di tali principi giurisprudenziali, dunque, occorre verificare se il differente trattamento riservato dal nostro legislatore, in tema di filiazione a seguito di procreazione medicalmente assistita (PMA), nei confronti delle coppie formate da persone dello stesso sesso, sia idoneo a superare il vaglio di ragionevolezza richiamato da questa Ecc.ma Corte.

III.2. – A tale interrogativo si ritiene di dover dare risposta affermativa. Infatti, nella citata sent. n. 138 del 2010, se da una parte si legge che «i concetti di famiglia e di matrimonio non si possono ritenere “cristallizzati” con riferimento all’epoca in cui la Costituzione entrò in vigore, perché sono dotati della duttilità propria dei principi costituzionali e, quindi, vanno interpretati tenendo conto non soltanto delle trasformazioni dell’ordinamento, ma anche dell’evoluzione della società e dei costumi», dall’altra, viene affermato che «detta interpretazione, però, non può spingersi fino al punto d’incidere sul nucleo della norma, modificandola in modo tale da includere in essa fenomeni e problematiche non considerati in alcun modo quando fu emanata», concludendo, infine, che «Non è casuale [...] che la Carta costituzionale, dopo aver trattato del matrimonio, abbia ritenuto necessario occuparsi della tutela dei figli (art. 30), assicurando parità di trattamento

anche a quelli nati fuori dal matrimonio, sia pur compatibilmente con i membri della famiglia legittima» (par. 9 del Considerato in diritto).

Da quanto detto deriva che è affidata alla discrezionalità del legislatore la scelta circa la forma, i limiti e gli effetti dell'unione tra persone dello stesso sesso, ma la scelta legislativa deve intendersi costituzionalmente vincolata *in negativo*, nel senso, cioè, della necessità – derivante dagli artt. 29 e 30 Cost. – che il riconoscimento giuridico delle coppie omosessuali avvenga tramite un istituto **diverso** dal matrimonio, quale, appunto, l'unione civile tra persone dello stesso sesso (legge 20 maggio 2016, n. 76). E poiché il matrimonio, per espresso riconoscimento di questa Corte, ha *«(potenziale) finalità procreativa del matrimonio che vale a differenziarlo dall'unione omosessuale»*, **è evidente che non può essere affatto considerata irragionevole la scelta del legislatore italiano di non estendere alle coppie omosessuali la possibilità di ricorrere alla PMA eterologa.**

Ciò a maggior ragione ove si pensi che, per quanto riguarda l'accesso alla PMA, le biotecnologie non alterano lo schema della generazione, né rendono superfluo il concorso dei due sessi, perché anche in laboratorio la partecipazione dei due sessi è necessaria per il tramite dei gameti maschili e di quelli femminili. È del resto noto che la fecondità continua a presupporre la sessuazione e che il concepimento richiede l'apporto complementare del maschile e del femminile, ciascuno dei quali non è intercambiabile con l'altro.

III.3. – Infine, dal combinato disposto degli artt. 29 e 2 Cost. si può evincere che la Costituzione vincola a non estendere all'unione civile gli stessi effetti del matrimonio, tra i quali, *in primis*, quelli legati alla filiazione. **Se, infatti, il matrimonio ha finalità procreativa e la procreazione implica la complementarità**

biologica dell'uomo, anche la filiazione comporta complementarità biologica dell'uomo e della donna e, quindi, paternità e maternità.

Come lo stesso Tribunale di Pisa riconosce, la ragione per la quale non si è potuto estendere il matrimonio a coppie dello stesso sesso è che il matrimonio ha una funzione generativa costituzionalmente vincolata dagli artt. 29 e 30 Cost. (cfr. ad es. Corte Cost., sent. 15 aprile 2010, n. 138; Corte Cost., sent. 22 luglio 2010, n. 276; Corte Cost., sent. 5 gennaio 2011, n. 4; Corte Cost., 11 giugno 2014, n. 170). Si legge, infatti, a p. 26 dell'ordinanza di rimessione che *«il Collegio trae da questa pronuncia [Corte cost. n. 138/2010] conferma del fatto che il diritto italiano, in materia di famiglia, non è affatto gender-neutral e che una tale costruzione non è di per sé costituzionalmente illegittima. Non soltanto, svolgendo analogo ragionamento, si deve concludere che anche la nozione di genitori come coppia formata da un padre e una madre di sesso opposto risponde a una nozione consolidata e ultramillenaria, ma nella richiamata pronuncia della Corte [n. 138 del 2010] è anche contenuto un indice argomentativo che corrobora l'interpretazione, laddove si legge che proprio la potenziale finalità procreativa vale a differenziare il matrimonio dall'unione omosessuale (e quindi, a contrario, quest'ultima non è finalizzata alla filiazione)».*

Il principio di genitorialità maschile e femminile è quindi implicitamente ricavabile dalla nostra Costituzione, con il conseguente divieto di accesso per le coppie dello stesso sesso alla PMA eterologa e di formazione, in Italia, di un atto di nascita che indichi come genitori persone dello stesso sesso, dal momento che la legge straniera che consente di stabilire tale rapporto di filiazione si porrebbe in contrasto con l'anzidetto principio.

Ciò a maggior ragione ove si ponga mente al fatto che, mentre nelle ipotesi in cui viene in rilievo un atto di stato civile formato all'estero o una sentenza resa da un'autorità giudiziaria straniera è necessario, ai fini della relativa trascrizione, tenere conto della provenienza di tali atti da un ordinamento straniero che ha proprie regole in merito, nel caso di specie si tratta di formare *ab initio* un atto in Italia, seppure in relazione alla nascita di un minore che gode della cittadinanza della madre biologica.

Quindi, a prescindere dalle considerazioni svolte nel par. II – c, dunque, dalla nozione, estensiva o restrittiva, di ordine pubblico che si ritenga di adottare, in ogni caso nella predetta nozione deve senza dubbio ritenersi compreso il principio in base al quale i genitori devono essere di sesso diverso. Invero, l'identificazione della genitorialità come genitorialità dell'uomo e della donna costituisce un principio inviolabile della Costituzione e, quindi, rientra anche nella nozione più restrittiva di ordine pubblico.

Con la conseguenza che a risultare manifestamente infondate non sono solo le censure mosse dal Giudice *a quo* nei confronti della norma censurata in riferimento agli artt. 2 e 3 Cost., ma altresì quelle formulate per asserito contrasto con gli artt. 3 e 24, Cost., in quanto *«irragionevolmente non consent[irebbe] al figlio di ottenere la prova precostituita della filiazione che sussiste in base alla legge straniera applicabile, in assenza di motivi di ordine pubblico internazionale che ostino alla sua applicazione in Italia»*.

* * *

IV. – MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE SOLLEVATA IN RIFERIMENTO A TUTTI I PARAMETRI COSTITUZIONALI INVOCATI, PERCHÉ BASATA SULL'ERRONEO PRESUPPOSTO CHE LA NORMA

IMPUGNATA DETERMINI UNA IRRAGIONEVOLE
DISCRIMINAZIONE TRA LA FORMAZIONE E LA TRASCRIZIONE
DELL'ATTO DI NASCITA DI UN MINORE NATO DA UNA COPPIA
OMOSESSUALE, QUANDO LA FILIAZIONE SIA STABILITA SULLA
BASE DELLA LEGGE APPLICABILE *EX ART. 33, L. N. 218/1995*.

IV.1. – La prospettata questione di legittimità costituzionale appare infondata, altresì, in riferimento a tutti i parametri costituzionali invocati dal rimettente, sotto un ulteriore profilo.

È noto che da sempre l'ordinamento di stato civile si basa su un sistema bipartito che annovera:

- a) da una parte, atti di stato civile formati direttamente dall'ufficiale di stato civile italiano:
 - oggetto di iscrizione, se formati dallo stesso ufficiale che li registra,
 - e di trascrizione, se formati da altro ufficiale;
- b) dall'altra, atti di stato civile consistenti in trascrizioni di atti stranieri:
 - se relativi a italiani o stranieri, con funzione di pubblicità dichiarativa e previo vaglio di non contrarietà all'ordine pubblico *ex art. 18, D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396*;
 - se relativi a stranieri residenti in Italia, con funzione di pubblicità-notizia *ex art. 19 del medesimo D.P.R.* e, a prescindere da tale vaglio, perché destinati unicamente a riprodurre gli atti formati all'estero al fine di agevolare gli stranieri nell'ottenimento delle copie integrali degli stessi (cfr. Cons. St., parere 8 giugno 2011, n. 1732);
 - se relativi a stranieri non residenti in Italia, tali atti non sono trascrivibili.

Mentre gli atti indicati *sub b)* possono essere stati formati secondo la legge del luogo, oppure secondo la legge italiana quando siano stati compiuti innanzi all'autorità consolare o diplomatica italiana, i primi – ovvero gli atti *sub a)* – non possono che essere formati secondo il diritto italiano.

IV.2. – L'idea di un atto di nascita di un cittadino straniero nato in Italia, formato da un ufficiale di stato civile che applichi il diritto straniero (nel caso di specie, si tratterebbe del diritto vigente nello Stato del Wisconsin), in via diretta o in via indiretta (cioè tramite la norma di conflitto del foro, ossia l'art. 33, co. 1, l. 31 maggio 1995, n. 218, che designa come applicabile al rapporto di filiazione la legge nazionale del figlio), concretizza un vero e proprio assurdo giuridico. Lo riconosce implicitamente lo stesso Tribunale di Pisa, là dove afferma che *«a opinione del Collegio, la formazione dell'atto di nascita è regolata da norme che non disciplinano direttamente i rapporti fra privati, ma disciplinano l'attività della pubblica amministrazione, e si debbono ritenere di applicazione necessaria. Com'è noto, ai sensi dell'art. 17 legge d.i.p., "è fatta salva la prevalenza sulle disposizioni che seguono delle norme italiane che, in considerazione del loro oggetto e del loro scopo, debbono essere applicate nonostante il richiamo alla legge straniera"».*

Peraltro, le norme di conflitto stabilite dalla l. n. 218 del 1995 trovano applicazione esclusivamente nel processo e non nel procedimento amministrativo di formazione degli atti di stato civile. Diversamente, la pronuncia additiva richiesta a questa Ecc.ma Corte implicherebbe che, ogni volta che si formi un atto di nascita di un minore nato in Italia da almeno un cittadino straniero, l'ufficiale di stato civile debba applicare (tramite l'art. 33, co. 1, l. n. 218/1995) il diritto straniero al fine di non incorrere in un'asserita irragionevole discriminazione tra la fattispecie della trascrizione di un atto formato all'estero e quella della formazione del medesimo

atto nel nostro ordinamento, con esiti dirompenti per il sistema e senza dubbio al limite del paradossale.

L'ordinamento italiano, al contrario, si fonda sul "naturale" presupposto che gli atti di stato civile formati in Italia seguano il diritto italiano, mentre quelli formati all'estero possano essere trascritti nei registri di stato civile (come osservato sopra, con modalità e funzioni diverse, a seconda che siano relativi a italiani o a stranieri residenti in Italia), previo vaglio di non contrarietà all'ordine pubblico.

In definitiva, ritenere che la norma che non consente la **formazione** in Italia dell'atto di nascita di un minore nato da una coppia di persone dello stesso sesso che siano ricorse alla PMA determini una irragionevole discriminazione tra la fattispecie in questione e quella relativa alla **trascrizione** del medesimo atto di nascita formato, però, in un diverso ordinamento (e secondo le relative regole) significherebbe pervenire all'assurda conclusione che il nostro ordinamento dovrebbe sempre e comunque adeguarsi alle norme di tutti gli ordinamenti stranieri che regolano la formazione degli atti di nascita all'interno di quegli ordinamenti, allorquando esse siano applicabili in forza della l. n. 218 del 1995: ciò in quanto, diversamente, si finirebbe per differenziare (irragionevolmente, laddove si seguisse la tesi del rimettente) i casi in cui un determinato atto si sia formato all'estero e debba essere trascritto in Italia, da un lato, e quelli in cui lo stesso atto debba essere formato interamente e *ab initio* nel nostro ordinamento, dall'altro. È evidente, tuttavia, che una simile conclusione non solo aprirebbe un varco addirittura illimitato (e, forse, anche obiettivamente impossibile) all'applicazione di norme di altri ordinamenti in Italia,

ma soprattutto limiterebbe la sovranità statale e la discrezionalità del legislatore italiano in termini del tutto inammissibili.

Da quanto esposto discende la manifesta infondatezza di tutte le censure sollevate dal Tribunale di Pisa, le quali presuppongono l'asserita irragionevolezza della differenziazione tra la mera trascrizione dell'atto di nascita formato all'estero del minore figlio di una coppia omosessuale che abbia avuto accesso alla PMA dalla vera e propria formazione dello stesso nell'ambito del nostro ordinamento.

* * *

P.Q.M.

Il Centro Studi Rosario Livatino, come sopra rappresentato e difeso, conclude affinché questa Ecc.ma Corte costituzionale voglia dichiarare manifestamente infondata nel merito la questione di legittimità costituzionale sollevata dal Tribunale di Pisa con l'ordinanza in epigrafe.

* * *

Si depositano:

- 1) atto costitutivo e statuto del Centro Studi Rosario Livatino.

* * *

Con ossequio.

Roma, 29 maggio 2018

Prof. Avv. Mauro Paladini

Prof. Avv. Marcello Cecchetti



PROCURA SPECIALE

Il Centro Studi "Rosario Livatino", costituito a Roma il 17.4.2015, con atto registrato il 13.1.2017 n. 230 Serie 3, c.f. 97853360580, con sede in Roma via del Teatro Valle 51 (info@centrostudilivatino.it), in persona del proprio legale rappresentante p.t. prof. avv. Mauro Ronco (c.f. RNCMRA46B19L219R), dichiara di conferire, come in effetti conferisce,


procura speciale

al prof. avv. Mauro Paladini del foro di Piacenza (pec paladini.mauro@ordineavvocatipc.it; cod. fisc. PLDMRA67B03E506Y; fax 0523 317496) e al prof. avv. Marcello Cecchetti (pec marcello.cecchetti@firenze.pecavvocati.it; cod. fisc. CCCMCL65E02H501Q; fax 06 4871847) del foro di Firenze, affinché gli stessi, anche disgiuntamente tra loro, intervengano nel giudizio di legittimità costituzionale della norma che si desume dall'art. 449 c.c., dall'art. 29, co. 2 d.p.r. n. 396/2000, dall'art. 250 c.c. e dagli artt. 5 e 8 l. n. 40/2004 (nella parte in cui non consente di formare in Italia un atto di nascita in cui vengano riconosciute come genitori di un cittadino di nazionalità straniera due persone dello stesso sesso, quando la filiazione sia stabilita sulla base della legge applicabile in base all'art. 33, l. n. 218/1995), sollevata dal Tribunale di Pisa, con ordinanza del 15 marzo 2018, iscritta nel reg. ord. al n. 69 del 2018, pubblicata in G.U. 1ª Serie Speciale – Corte Costituzionale, n. 19 del 9 maggio 2018 e lo rappresentino e difendano, anche disgiuntamente tra loro, nel sopraindicato giudizio, conferendo loro ogni più ampio potere di legge, senza che agli stessi possa essere opposta carenza di legittimazione o di potere.

Elegge domicilio presso lo studio dell'avv. prof. Marcello Cecchetti, in Roma, Piazza Barberini, n. 12 (pec marcello.cecchetti@firenze.pecavvocati.it; fax 06 4871847).

Roma, 25 maggio 2018

per il Centro Studi Livatino
prof. avv. Mauro Ronco



per autentica

prof. avv. Marcello Cecchetti





ATTO COSTITUTIVO
Centro Studi "Rosario Livatino"

AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE DI ROMA Ufficio Territoriale di Roma 2 Aurelio	N. 230	3	Date 13/11/17	REGISTRATO CON EURO 200,00	L'IMPIEGATO ADDEBITANTE Riccardo CIOTOLA
--	--------	---	---------------	----------------------------	--

Nell'anno 2017, il giorno 17 del mese di 11 in Roma, presso il Centro Studi "Rosario Livatino", si sono riuniti i seguenti signori:

Nome Cognome, luogo e data di nascita, residenza e codice fiscale

- SILVIA VAYRA FERRARA 25/11/65 FERRARA VIA DE PISIS 39 VYR SLV 65565D548T
- ALFREDO MANTOVANO - LECCE 14.02.58, V. LUPARELLI 44 LECCE - MNTLRD58A14E506B
- CARLOTTA MORO - PORTO MAGGIORE (FE) 08/06/88 VIA L.G. BALDONI n. 51, FERRARA MROCLT88N496816B
- MAURO PALAMINI - LECCE 3/2/1967 - PIACENZA VIA SANTA FRANCESCA 9 - PLB MRA 67B03E50
- EVA SONIA SALA - MILANO 17/11/64 SLAVSN64S57F201
- ANDRZEJ CZERNUSKO S/N - via Fontanile 3 20063 - DOMENICO AIROMA - PORTICI 27/9/1963 PORTICI, VIA CANARDES, PIETRA, 2A - BNA MNC63F276902
- VINCENZO FORNACE - MONDOVI (CN) 13/01/1961, RIVAROLO CN (TO), CORSO TORINO n. 107 - FRNVCN61A13F354B.
- ALFREDO RUOCCO N. NAPOLI 2/5/1955 RCCLRD55E02F839M res. Roma viale Tito Livio 135
- VINCENZINA MAIO n. SALERNO 26/07/1969 MAIVCN69L64H703U via SALERNO via G. PUAGLIAMIELLO n. 2
- STEFANO NITOGLIA n. Roma 6/6/1953 NTG CFN 534064501K Via Pancano 74 00198 Rom MAURO RONCO 19.02.1946 RNCMRA46B19L219R S. FERRARI, 22 Torino - Umanesimo
- ALESSANDRO CARRA nato a CASARANO (LE) il 13/09/1976 CE CRR LSN76P13B936K RESIDENTE IN CASARANO (LE) ALLA VIA A. BOSTI n. 3
- ARDUVINO (ALDO) CIAPPI n. a Pisa il 05.02.1959 C.F. CPPRDN 59B05C702T, via delle Lenze 45/C

Ministero dell'Economia
e delle Finanze

MARCA DA BOLLO
€16,00
SEDCI/00

Spazio
n. nota
00017211 000013CF 00000007
00107517 16/12/221051146315
0528-00088 E48038800387516
IDENTIFICATIVO : 01150930544665

0 1 15 093054 466 5



ATTO COSTITUTIVO
Centro Studi "Rosario Livatino"

Nell'anno ²⁰¹⁷ ... il giorno ¹⁷ ... del mese di ⁰⁴ in Roma, presso ..., si sono riuniti i seguenti signori:

Nome Cognome, luogo e data di nascita, residenza e codice fiscale

GIUSEPPE MARRA, ROMA il 27/11/1968, Roma Corso Trieste 45
MRRGPP68S27H5014

ALBERTO DE CRISTOFANO - NAPOLI 01/03/1969 - RES. A PORTICI (NA)
VIA SALUTE n. 17 - C.F. DCR LRF 69C01 F839 E

CLAUDIO BORGONI - PIACENZA 04/01/1958 - RES. PIACENZA
P.ZZA DUOMO 10 - C.F. BRG CLD 58A04 G535D

MARGHERITA FRANDI, PC il 12.04.1952 Res. PIACENZA
P.ZZA DUOMO, 10 - C.F. PRN MGH 62A52 G535L4

RICCARDO TURRINI VITA ROMA 8 AGOSTO 1961 RES:
ROMA VIA CAVOUR 305. C.F. TERRCR61M08H501V

DI PIETRO MARIA LUISA, AVOIA (CE) il 16/06/57 - Res.
A VOIA, via E. Bonifazi 53. C.F. DPT HLS 54H56A522R

BRUNETTI VALTER - n. NAPOLI IL 26 06 1966
RES PORTICI VIA DIAZ 109 C.F.: BRNVTR66H26F839K

DEL PIANO NICOLA - n. NAPOLI IL 18-11-1983 - Res. a
AVERSA (CE) VIA E. MONTALE n. 29 C.F. DLPNCL83S18F839W

ALENTINA COLOMBO - CAMERI (NO) il 3-12-1964 res. FABRICA
di ROMA (VT), CIRCONV. NE DAVA CATESA 95 C.F. CLMVNT64T43B
473G

NICOLA GALIZIA, n. ROMA 22/08/1985, residente in ROMA,
VIA LEVICO 14, codice fiscale GLZ NCL 85 M 22 H 501 R

ANGELO SERGIO VIANELLO, nato a San Donà di Piave il 13/7/1989,
residente a San Donà di Piave (VE), Corso Silvio Pellico n. 85, codice
fiscale VNL NLS 65 L 19 H 23 R

MARIANNA ORLANDI, nata a LANSANA 07/02/1985, residente a LANSANA
(UD) 33053 - Via Vittorio Veneto 9 - RLNMNN 85 B 47 F 473 A

FILIPPO VARI, nato a ROMA il 6.7.75, residente in
Roma, Lungotevere delle Navi, 22, 00196, cf.
VRA FPP 75 L 06 H 50 1 1

ANNA MARIA PANFILI, n. di GENOVA il 13.5.62, 2es GE, VIA
A. JAROTTI 36/10, 16122, CF PNF NMRG 2 E 53 D 96 9 K

i quali hanno convenuto tra loro di costituire il CENTRO STUDI senza scopo di lucro denominato
"ROSARIO LIVATINO" avente sede in Roma via del Teatro Valle n. 51.

Il CENTRO STUDI non ha scopi di lucro ed è regolato a tutti gli effetti dalle norme previste dallo
statuto allegato al presente atto sotto la lettera "A", che fa parte integrante del presente Atto
Costitutivo.

A comporre il Consiglio di segreteria per i primi tre esercizi sociali sono nominati i seguenti
signori:

- Presidente:
- Consigliere con funzioni di Vicepresidente
- Consigliere con funzioni di Vicepresidente
- Consigliere con funzioni di Vicepresidente

- Consigliere
- Consigliere
- Consigliere

FRANCESCO CAVALLO, SAN CESARIO (LE) 4/2/81, VIA MARCONI 7 73016
SAN CESARIO (LE), CIV. FNC 8: B07413E

CARMELO LEOTTA, n. a TORINO 29/9/1980, tel. a Torino C. So FRANCIA, 24
CF LTTCHL80P29L219V

GIACCARLO CERRELLI, n. a CATOZZE 23/05/1963 via 28. Via F.lli, 60
C.F. BARBERA 63E23N1220

ANGELO SACCI, n. a ROMA il 10/07/1978 in residence in Via Rio DELL'ELBA 88/B (cop. 00.30)
CF SLVNG-L78L10H501T

LUCIA RABRONI Milano 24/4/63
v.le Lecce via Micco 25 C.F. RBBLCV63D64F205E

i quali hanno convenuto tra loro di costituire il CENTRO STUDI senza scopo di lucro denominato
"ROSARIO LIVATINO" avente sede in Roma via del Teatro Valle n. 51.

Il CENTRO STUDI non ha scopi di lucro ed è regolato a tutti gli effetti dalle norme previste dallo
statuto allegato al presente atto sotto la lettera "A", che fa parte integrante del presente Atto
Costitutivo.

A comporre il Consiglio di segreteria per i primi tre esercizi sociali sono nominati i seguenti
signori:

Presidente: prof. Mauro Rocco
Consigliere con funzioni di Vicepresidente dot. Domenico AIROTA
Consigliere con funzioni di Vicepresidente dot. Alfredo MANGANO
Consigliere con funzioni di Vicepresidente prof. Filippo UAM

Consigliere Avv. Aldo Ciampi
Consigliere Avv. Stefano Notozia
Consigliere Avv. Francesco Cavallo

- Consigliere Dott. Davidi Quori
- Consigliere Av. Gabriele Borgoni
- Consigliere Dott. Angelo Saldi
- Consigliere Av. Dora Mantovano
- Consigliere Av. Carmelo Leotta

Il Centro Studi ha durata illimitata.

Le spese del presente atto, annesse e dipendenti, si convengono ad esclusivo carico del Centro Studi qui costituito.

Il primo esercizio sociale chiuderà il 31 dicembre 2015.


È parte integrante del presente atto lo statuto, definito su 18 articoli di seguito specificati, steso su 6 fogli dattiloscritti.

Letto firmato e sottoscritto.

Firme dei costituenti:

<u>Silvia Vayce</u>	<u>Bayani</u>	<u>W W W</u>
<u>Luca Caldarella</u>	<u>Renzo Turco</u>	<u>Alunio Piana</u>
<u>Enza Sofia Sole</u>	<u>Mario Russo Di Rocco</u>	<u>Renzo Pella</u>
<u>Almo</u>	<u>Vittorio Brunetti</u>	<u>Frank Berti</u>
<u>Ugo Cesare Mosso</u>	<u>Antonio Di</u>	<u>F. G. V.</u>
<u>Alessandro Casu</u>	<u>Giulio</u>	<u>Luca Piana</u>
<u>Av. Vincenzo Formica</u>	<u>Angelo Galzè</u>	<u>Luca Piana</u>
<u>Giuseppe Merle</u>	<u>Antonio</u>	<u>Luca Piana</u>
<u>Luigi</u>	<u>Antonio</u>	<u>Luca Piana</u>
<u>Mauro De Tranzi</u>	<u>Antonio</u>	<u>Luca Piana</u>

In fede e per accettazione della carica



[Handwritten signature]

Roma, li 17 aprile 2015



Statuto del Centro Studi "Rosario Livatino"

Articolo 1 - Nome

E' costituito con durata illimitata il Centro Studi senza scopo di lucro denominato "Rosario Livatino", nel rispetto delle disposizioni del Codice civile e della legge n. 383 del 7 dicembre 2000.

Articolo 2 - Sede

Il Centro Studi ha la sede legale a Roma, in via del Teatro Valle al n. 51 e può aprire sedi secondarie in tutta Italia.

Il trasferimento della città luogo della sede legale non comporta modifica statutaria.

Il Centro Studi è aconfessionale e apartitico, non ha scopo di lucro e gli eventuali utili non sono ripartibili tra i soci, neanche indirettamente.

Articolo 3 - Scopi del Centro Studi

Scopo del Centro studi è l'approfondimento, l'elaborazione e la promozione di studi scientifici e giuridici riguardanti il diritto alla vita dal concepimento alla morte e la famiglia fondata sul matrimonio fra un uomo e una donna come base imprescindibile della convivenza sociale e civile, in un quadro di riferimento costituito dal diritto naturale. Il riferimento nel nome del Centro Studi a Rosario Livatino è in virtù dell'esempio di coerenza tra fede, etica e diritto dato da tale magistrato fino al sacrificio della vita.

Al fine il Centro Studi svolge, fra le altre, le seguenti attività:

- ricerche, studi e pubblicazioni anche su commissione;
- incontri, seminari, conferenze, convegni e iniziative pubbliche di sensibilizzazione;
- costante monitoraggio dei lavori della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica riguardanti le anzidette tematiche;
- costante monitoraggio degli atti del Governo nazionale, dei Governi regionali e degli enti territoriali riguardanti le anzidette tematiche;
- costante monitoraggio della giurisprudenza delle Corti europee, della Corte costituzionale, della Corte di Cassazione e dei Giudici di merito;
- collaborazione con comitati, associazioni o enti che abbiano analoghe materie di interesse, dentro e fuori i confini nazionali;
- diffusione di informazioni e commenti, anche on line, per aggiornare degli esiti del monitoraggio, con relative valutazioni;
- corsi di formazione;
- ogni altra attività funzionale al conseguimento degli scopi prima enunciati.

Le attività non conformi agli scopi del Centro Studi sono espressamente vietate.

Le attività del Centro Studi sono ispirate a principi di pari opportunità tra uomini e donne e rispettose dei diritti inviolabili della persona.

Il Centro Studi è autonomo rispetto ad associazioni, gruppi, movimenti o istituzioni religiose,

accademiche e politiche.

Articolo 4 - Soci

Sono soci del Centro Studi tutti coloro che hanno concorso a costituirlo e, in aggiunta, coloro che - maggiorenni - hanno competenze scientifiche e giuridiche, accettano gli scopi del Centro Studi e si impegnano a realizzarli, per quanto è nelle loro possibilità.

Organo competente a deliberare sulle domande di ammissione a socio è il Consiglio di segreteria, che si esprime entro 60 giorni dalla presentazione della domanda, con successiva convalida dell'Assemblea, alla prima seduta utile dopo la delibera del Consiglio.

Ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 i dati personali raccolti sono soggetti a riservatezza e impiegati per gli scopi del Centro Studi previo assenso scritto del socio. Il diniego va motivato.

All'atto dell'ammissione il socio si impegna al versamento della quota di autofinanziamento nella misura fissata dal Consiglio di segreteria, approvata in sede di bilancio dall'Assemblea ordinaria, e al rispetto dello Statuto.

I soci hanno diritto di voto, sono eleggibili alle cariche sociali e sono tenuti al pagamento della quota sociale annuale.

Articolo 5 - Diritti dei soci

I soci: a) eleggono gli organi del Centro Studi e hanno diritto a essere eletti negli stessi; b) hanno i diritti di informazione e di controllo stabiliti dalle leggi e dal presente Statuto; c) hanno diritto al rimborso delle spese sostenute per l'attività prestata; d) hanno diritto di accesso ai documenti, delibere, bilanci, rendiconti e registri del Centro Studi.

Articolo 6 - Doveri dei soci

Le attività dei soci per il Centro Studi sono volontarie e gratuite.

Verso i soci e nelle iniziative interne e pubbliche del Centro Studi il socio è tenuto a seguire criteri di correttezza, buona fede, onestà, probità, riservatezza e rigore morale, nel rispetto dello Statuto e delle linee programmatiche elaborate dal Centro Studi.

Articolo 7 - Recesso / esclusione del socio

Le dimissioni del socio vanno comunicate per iscritto al Presidente.

Il recesso ha effetto dalla chiusura dell'esercizio sociale nel corso del quale è stato esercitato.

Il socio può essere escluso dal Centro Studi in caso di inadempienza dei doveri previsti dall'articolo 6 o per altri gravi motivi che abbiano recato danno morale e/o materiale al Centro Studi.

La qualità di socio si perde per esclusione deliberata dal Consiglio di segreteria, in caso di contrasto palese con gli scopi del Centro Studi. Il provvedimento di esclusione va inviato a mezzo raccomandata, con le relative motivazioni, e va ratificata dall'Assemblea alla prima riunione utile.

Soci receduti o esclusi non possono ripetere i contributi versati, né hanno diritti sul patrimonio del Centro Studi.

Articolo 8 - Gli organi del Centro Studi

Gli organi del Centro Studi sono:

- L'Assemblea dei soci
- Il Consiglio di segreteria
- Il Presidente
- I vicepresidenti

Gli organi del Centro Studi sono coperti in modo gratuito, salvo il rimborso delle spese sostenute e documentate nei limiti stabiliti dall'Assemblea.

Articolo 9 - L'Assemblea

L'Assemblea è costituita dai soci ed è convocata almeno una volta all'anno dal Presidente o da un Vicepresidente a ciò delegato, mediante avviso scritto con lettera semplice, o e-mail agli associati, almeno 10 giorni prima di quello fissato.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente stesso o da un Vicepresidente a ciò delegato.

L'Assemblea va altresì convocata quando il Consiglio di segreteria lo ritenga necessario o quando la richiedano almeno tre decimi dei soci.

L'Assemblea è ordinaria o straordinaria. E' straordinaria l'assemblea convocata per l'approvazione o la modifica dello Statuto e per lo scioglimento del Centro Studi. E' ordinaria negli altri casi.

L'Assemblea ordinaria è valida se in prima convocazione è presente la maggioranza dei soci, e in seconda convocazione almeno un terzo degli stessi.

L'Assemblea ordinaria

- a) elegge il Presidente e i Vicepresidenti;
- b) elegge il Consiglio di segreteria;
- c) propone le iniziative tese al perseguimento degli scopi del Centro Studi, indicando modalità e supporti organizzativi;
- d) approva il bilancio consuntivo e preventivo annuale e il rendiconto predisposti dal Consiglio di segreteria;
- e) fissa annualmente l'importo della quota di adesione;

f) ratifica le ammissioni e le esclusioni dei soci deliberate dal Consiglio di segreteria;

g) approva il programma annuale del Centro Studi.

Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono adottate a maggioranza dei presenti e rappresentari per delega: sono espresse con voto palese, tranne quelle su problemi riguardanti le persone e la qualità delle persone.

Ciascun socio ha diritto di esprimere un solo voto e fino a tre per delega.

Le discussioni e le deliberazioni dell'assemblea ordinaria e straordinaria sono riassunte in un verbale che viene redatto da un componente del Consiglio di segreteria appositamente designato dall'Assemblea, che assume le funzioni di Segretario. Il verbale è sottoscritto dal Presidente o, in sua assenza, da un Vicepresidente e dal Segretario, ed è conservato nella sede del Centro Studi.

Ciascun socio ha diritto di consultare i verbali delle sedute e chiederne, a proprie spese, una copia.

L'assemblea straordinaria:

a) approva lo Statuto e le sue eventuali modifiche con la presenza di 2/3 dei soci in prima convocazione e della maggioranza in seconda, e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti;

b) scioglie l'associazione e ne devolve il patrimonio col voto favorevole di 3/4 dei soci in prima convocazione e dei 2/3 in seconda.

Ciascun socio in regola col pagamento della quota ha diritto a partecipare alle assemblee, a votare e a essere eletto.

Articolo 10 - Il Consiglio di segreteria

Il Centro Studi è amministrato da un Consiglio di segreteria eletto dall'Assemblea ed è composto da tre a dieci soci.

La convocazione del Consiglio di segreteria è decisa dal Presidente o richiesta da tre componenti del Consiglio stesso, e avviene a cura del Presidente o di un Vicepresidente con e-mail trasmessa almeno tre giorni prima.

Le delibere sono approvate a maggioranza assoluta dei presenti. A parità di voti prevale il voto del Presidente.

Il Consiglio di segreteria:

1. compie gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione
2. redige e presenta all'Assemblea il rapporto annuale sulle attività del Centro studi
3. redige e presenta all'Assemblea il bilancio consuntivo e quello preventivo ed il rendiconto

economico

4. ammette i nuovi soci ed esclude, sussistendone le condizioni, i soci inadempienti, salva successiva ratifica dell'assemblea ai sensi dell'art. 7 del presente statuto.

Le riunioni del Consiglio di segreteria sono valide quando è presente la maggioranza dei suoi componenti.

I Consiglieri sono dichiarati decaduti:

- > per sopravvenute condizioni di incompatibilità
- > per un numero di assenze superiore alle tre consecutive o alle cinque in un anno
- > per dimissioni volontarie
- > per cause di forza maggiore.

In caso di dimissioni contemporanee della maggioranza dei consiglieri le funzioni del Consiglio vengono sospese, restando al Presidente il compito di svolgere le attività ordinarie fino alla convocazione della Assemblea per la elezione del nuovo Consiglio, che deve avvenire entro sessanta giorni.

Articolo 11 – Il Presidente

Il Presidente ha la legale rappresentanza del Centro, presiede il Consiglio di segreteria e l'Assemblea, cura l'esecuzione delle delibere del Consiglio.

Convoca l'Assemblea e il Consiglio di segreteria.

Dispone dei fondi sociali con provvedimenti da lui sottoscritti.

Articolo 12 - I Vicepresidenti

I Vicepresidenti, eleggibili fino al numero di tre, coadiuvano il Presidente e ricevono dallo stesso le deleghe per coordinare l'attività del Centro Studi.

Articolo 13 – Durata delle cariche

Le cariche sociali durano tre anni e sono confermabili.

Le sostituzioni nelle cariche sociali nel corso del triennio decadono allo scadere del triennio medesimo.

Articolo 14 – Risorse economiche

Il Centro Studi trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento della propria attività da:

- a) quote e contributi dei soci;
- b) eredità, donazione e legati;
- c) contributi di istituzioni o enti, o loro articolazioni, a fronte di consulenza prestata sui temi di cui all'articolo 3;
- d) entrate derivanti da prestazioni di servizi in regime di convenzione;

- e) erogazioni liberali di terzi;
- f) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento.

Il Centro studi è tenuto alla conservazione della documentazione per 5 anni, con l'indicazione dei soggetti eroganti, per la ricezione delle entrate di cui al comma precedente, nonché della documentazione relativa alle erogazioni liberali se queste sono finalizzate alle detrazioni di imposta e alle deduzioni dal reddito imponibile.

I fondi del Centro Studi non possono essere resi produttivi di un interesse.

Articolo 15 - Bilancio

Il bilancio consuntivo è predisposto dal Consiglio di segreteria e approvato dall'Assemblea ordinaria, entro il 30 aprile dell'anno successivo alla chiusura dell'esercizio sociale.

È depositato nella sede del Centro Studi, e nelle eventuali ulteriori sezioni, almeno 20 giorni prima dell'assemblea e può essere consultato da ogni associato. L'eventuale avanzo di gestione va reinvestito a favore delle attività istituzionali previste dal presente statuto.

Il bilancio preventivo è approvato dall'assemblea generale ordinaria con voto palese o con le maggioranze previste dallo Statuto.

Il bilancio preventivo è depositato presso la sede del Centro Studi, almeno 20 giorni prima dell'assemblea e può essere consultato da ogni associato.

Articolo 16 – Modifiche statutarie

Lo statuto è modificabile in presenza dei due terzi dei soci e con voto favorevole della maggioranza dei presenti in prima convocazione e della maggioranza in seconda. Ogni modifica o aggiunta non potrà essere in contrasto con gli scopi del Centro Studi e con la Legge italiana.

Articolo 17 – Scioglimento del Centro Studi

Lo scioglimento del Centro Studi e la devoluzione del patrimonio è deliberato col voto favorevole di almeno tre quarti degli soci convocati in assemblea straordinaria.

L'assemblea che delibera lo scioglimento del Comitato nomina uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio che residua dalla liquidazione stessa.

La devoluzione del patrimonio segue destinazioni di utilità sociale e di scopi similari.

Articolo 18 – Disposizioni finali

Per tutto ciò che non è espressamente previsto si applicano le disposizioni contenute nel codice civile e nelle leggi vigenti in materia con particolare riferimento alla legge 7 dicembre 2000 n. 383.

REPERTORIO N. 28083

COPIA CONFORME

Certifico io sottoscritto Dr. Carlo GADDI, Notaio in Roma, iscritto nel Ruolo del Collegio dei Distretti Notarili Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia, che la presente copia fotostatica composta di numero 12 (dodici) fogli è copia conforme al documento originale del 17 aprile 2015 esibitomi.

La presente copia conforme si compone di numero 12 (dodici) fogli, oltre il presente.

Roma, in via Pietro Cossa, numero 13, il giorno primo del mese di dicembre dell'anno 2016 (duemilasedici).



A large, stylized handwritten signature in black ink, likely belonging to Dr. Carlo Gaddi. The signature is fluid and cursive, with a prominent initial 'C'.

